

REPUBBLICA ITALIANA
Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Presidente	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Luca Fazio
Consigliere	Stefania Petrucci
Referendario	Rossana De Corato
Referendario	Cosmo Sciancalepore (Relatore)
Referendario	Carmelina Adesso

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli Organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.18/SEZAUT/2013/INPR con la quale sono state approvate le linee guida cui devono attenersi gli Organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2012;

VISTO l'art.7 della legge n.131/2003;

VISTO l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n.52/2015 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato Relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

UDITO il Sindaco del Comune di Alliste (LE) Avv. Antonio Ermenegildo Renna;

PRESENTI per il Comune di Alliste (LE) anche il Segretario generale D.ssa Loredana Campa, il Responsabile del Settore Gestione risorse D.ssa Angelica Reho e il funzionario del Settore Gestione risorse Maria Antonietta Serravezza;

FATTO

A seguito dell'esame della relazione dell'Organo di revisione del Comune di Alliste (LE), prevista dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relativa al rendiconto 2012, si è reso necessario, con nota prot. n.4536 dell'1 dicembre 2014, indirizzata al Sindaco e all'Organo di revisione, acquisire vari dati, informazioni ed elementi di valutazione. Esaminata la nota di risposta n.4748 del 22 dicembre 2014, corredata da numerosi allegati, a firma congiunta del Sindaco, dell'Organo di revisione e del Responsabile del Settore Gestione Risorse, non risultavano chiariti taluni aspetti. Si è quindi proceduto a richiedere ulteriori chiarimenti con nota prot. n.1733 del 15 maggio 2015, a cui l'ente ha fornito riscontro con nota di risposta n.3005 del 4 giugno 2015, pervenuta l'8 giugno 2015, prot. n.1994, anch'essa a firma congiunta del Sindaco, dell'Organo di revisione e del Responsabile del Settore Gestione Risorse.

Esaminata la documentazione pervenuta, in data 23 giugno 2015, con riferimento al rendiconto 2012, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: superamento dei parametri di deficiarietà strutturale n.2 (per eccessiva presenza di residui attivi di nuova formazione dei Titoli I e III) e n.7 (per eccessiva presenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione in rapporto alle entrate correnti); procedura di affrancazione di terreni di dubbia legittimità; accertamento di entrata da affrancazione di terreni di dubbia legittimità, sia per l'assenza dei necessari presupposti previsti dall'art.179 del D.Lgs. n.267/2000, che per la relativa allocazione in bilancio; dubbio rispetto del patto di stabilità 2012, sia per l'allocazione in bilancio delle entrate derivanti dalla affrancazione di terreni, che per la presenza di ingenti debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale non pagati al termine dell'esercizio; ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria non integralmente rimborsate a fine esercizio con presenza, a fine esercizio, di ingenti debiti certi, liquidi ed esigibili non pagati; forte squilibrio di cassa di parte corrente; varie criticità in merito alla gestione dei residui; tardivo riconoscimento di un debito fuori bilancio con tardivo pagamento di una parte dello stesso e, infine, allocazione di dubbia legittimità di varie voci tra i servizi conto terzi.

Il Presidente di Sezione procedeva, con ordinanza n.52/2015, a convocare il Comune di Alliste (LE) per l'odierna adunanza pubblica e a disporre la trasmissione all'ente delle osservazioni del Magistrato istruttore, relative alle citate criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 17 luglio 2015, ore 12.00, per l'invio, da parte dell'ente convocato, di eventuali memorie illustrative o di ulteriore

documentazione. Copia dell'ordinanza n.52/2015 e delle osservazioni del Magistrato istruttore sono state inviate al Comune di Alliste (LE) il giorno 25 giugno 2015, prot. n.2204.

Dopo la convocazione per l'odierna adunanza pubblica, è pervenuta dal Comune di Alliste (LE) una memoria illustrativa in ordine alle varie criticità rilevate dal Magistrato istruttore il 23 giugno 2015 (prot. n.4055 del 17 luglio 2015) sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Settore Gestione risorse. Tale memoria è corredata da documentazione riguardante un debito fuori bilancio riconosciuto nel corso del 2012.

DIRITTO

Quadro normativo.

Prima di procedere all'esame del rendiconto 2012 del Comune di Alliste (LE) appare opportuno delineare, almeno brevemente, il quadro normativo vigente in materia.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art.148-*bis* del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. n.174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-*bis* prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le

necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. n.267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. n.267/2000.

Sia l'art.6 del D.Lgs. n.149/2011 che l'art.3 del D.L. n.174/2012 (inserendo l'art.148-*bis* nel D.Lgs. n.267/2000), evidentemente, hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-*bis* prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, in presenza dei relativi presupposti, il dissesto finanziario dell'ente (art.6 del D.Lgs. n.149/2011).

Considerato che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art.148-*bis* del D.Lgs. n.267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, la natura attualmente *anche* collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

* * * * *

1. Superamento dei parametri di deficitarietà strutturale n.2 e n.7.

L'art.242 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Agli enti che precipitano nello stato di deficitarietà strutturale, fattispecie diversa dal dissesto finanziario disciplinato dagli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000, si applicano le misure previste dall'art.243 del D.Lgs. n.267/2000. I parametri obiettivi rilevanti per l'esercizio 2012 sono stati fissati con D.M.

18 febbraio 2013. Per i Comuni sono fissati n.10 parametri. Per tali enti, quindi, lo stato di deficitarietà strutturale si materializzerebbe con il superamento di n.5 parametri.

Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento contemporaneo di più parametri di deficitarietà e del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Nell'esercizio 2012, peggiorando quanto accaduto negli esercizi precedenti (negli esercizi 2009/2011 è stato superato dal Comune di Alliste un solo parametro di deficitarietà strutturale), risultano superati n.2 parametri di deficitarietà strutturale. Nell'esercizio 2012, infatti, non sono stati rispettati i parametri di deficitarietà strutturale n.2 (a causa della eccessiva presenza di residui attivi di nuova formazione dei Titoli I e III) e n.7 (a causa della eccessiva presenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione in rapporto alle entrate correnti). I medesimi parametri di deficitarietà strutturale (n.2 e n.7) risultano superati anche nell'esercizio 2014. Il solo parametro n.7 è stato superato anche nel 2013. Tale parametro (n.7), quindi, risulta superato per l'intero periodo 2010/2014. Ciò appare attestare la presenza di una gravissima criticità strutturale in materia di indebitamento.

Il Comune di Alliste ha motivato (nota n.7862 del 19 dicembre 2014) il superamento del citato parametro di deficitarietà strutturale n.2 con l'accertamento di entrate relative a numerose pratiche di *"affrancazione terreni"* la cui riscossione, secondo l'ente, avverrà in più anni *"per l'elevato numero di particelle catastali interessate"*. Tale procedura verrà debitamente trattata successivamente nella presente deliberazione.

Con riferimento, invece, al superamento del menzionato parametro di deficitarietà strutturale n.7, sebbene il Comune dichiari, sempre nella nota del 19 dicembre 2014, *"una costante e progressiva diminuzione dello stesso negli ultimi anni"* e l'assenza di nuovi mutui a partire dall'esercizio 2010, si evidenzia che, nell'esercizio 2012 in esame, risulta abbondantemente superato (9,68%) il limite massimo di indebitamento previsto dall'art.204 del D.Lgs. n.267/2000 (8% per l'anno 2012). L'ente, quindi, *non avrebbe potuto*, comunque, indipendentemente dalle sue intenzioni, contrarre nuovi mutui. A conferma del pesante indebitamento che caratterizza l'ente, nel ribadire che il corrispondente parametro di deficitarietà risulta superato per l'intero periodo 2010/2014, si segnala che, al termine dell'esercizio 2012, l'indebitamento (pur in leggerissima flessione rispetto all'anno precedente) ammontava comunque all'ingente (viste le dimensioni demografiche dell'ente) importo di euro 7.742.036,65. La medesima problematica si riscontra anche nell'esercizio 2013 (la percentuale di incidenza prevista dall'art.204 del D.Lgs. n.267/2000 è stata il 9,35%, con un indebitamento, a fine esercizio, pari ad euro 7.736.581,13).

Come già segnalato da questa Sezione con deliberazione n.193/PRSP/2013 (relativa al

rendiconto 2011), nel corso dell'esercizio 2009, il Comune aveva realizzato *"un'imponente operazione di indebitamento (in relazione alle proprie capacità finanziarie) che ha portato alla contrazione di nuovi mutui di importo complessivo di € 3.933.993,98 determinando un incremento del 76,96% dello stock di debito passato da € 4.863.027,75 (al 31.12.2008) ad € 8.605.808,30 (al 31.12.2009)"*. Tale operazione, posta in essere con l'assunzione di atti di impegno in mancanza di preventive verifiche volte a verificare l'impatto dei successivi pagamenti sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e che ha determinato il mancato rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2011, ha negativamente inciso sulla sostenibilità economico-finanziaria degli equilibri di bilancio nel medio e lungo periodo, così come prospettato da questa Sezione che aveva, infatti, espresso le proprie perplessità in merito già con deliberazione n.71/PRSP/2011 sul rendiconto 2009 (*"a partire dall'esercizio in cui comincia l'ammortamento dei nuovi mutui (2010) non tutti gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso della quota capitale troveranno integrale copertura nel saldo della gestione ordinaria. Ciò significa che l'equilibrio economico potrà essere conseguito soltanto con proventi straordinari che, per loro stessa natura, non hanno il carattere della stabilità con conseguenti rischi per la tenuta degli equilibri di bilancio"*).

Il Comune di Alliste ha evidenziato che la contrazione di diversi mutui nel 2009 era avvenuta per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Un ingente mutuo era stato stipulato, sempre secondo il Comune, per mettere in sicurezza un plesso scolastico.

In effetti, l'attuale grave situazione di cassa del Comune di Alliste è anche il risultato di uno squilibrio causato da un anomalo aumento del debito, squilibrio sensibilmente aggravato dalla cronica incapacità dell'ente, successivamente illustrata, di riscuotere persino le proprie entrate *ordinarie*.

* * * * *

2. Procedura di affrancazione di terreni e accertamento delle relative entrate.

Il Comune di Alliste, dopo aver precisato che *"negli atti catastali dei terreni e dei fabbricati, risulta titolare del diritto di livello o concedente di un grandissimo numero di immobili"*, ha motivato il superamento, nell'esercizio 2012, del parametro di deficitarietà strutturale n.2 con l'accertamento di entrate *"relative alla definizione di pratiche di affrancazione che, considerato l'elevato numero di particelle interessate, non può tradursi in una immediata riscossione nella stessa annualità ma in un periodo temporale più ampio"* (nota n.7862 del 19 dicembre 2014).

La questione, sia per l'importo dell'accertamento corrispondente che per i riflessi dello stesso sul bilancio dell'ente, ha reso necessario un adeguato approfondimento. Dopo apposita richiesta istruttoria volta sostanzialmente, in particolare, ad illustrare la fattispecie, a chiarire termini e modalità dell'accertamento della entrata corrispondente anche in rapporto all'art.179 del D.Lgs. n.267/2000 e al titolo di allocazione, a conoscere lo stato della riscossione, a specificare i riflessi sul patto di stabilità e, infine, la destinazione delle entrate accertate e

riscosse (anche in relazione a quanto disposto dall'art.24 della legge n.1766/1927), il Comune di Alliste (nota n.3005 del 4 giugno 2015), anche se in modo contraddittorio, ha fornito vari elementi conoscitivi per ricostruire la complessa vicenda.

In estrema sintesi è emerso quanto segue. Negli ultimi anni il Comune di Alliste ha ricevuto alcune richieste di affrancazione ed è interessato in alcuni contenziosi, tuttora pendenti, nei quali *"è stato sollevato il problema dell'eventuale usucapione del terreno da parte del livellario"*. L'ente afferma che *"sta resistendo a tali contenziosi sostenendo la non usucapibilità del bene ma, al fine di salvaguardare gli interessi economici dello stesso, che potrebbero essere compromessi dalla perdita, a costo zero, del proprio patrimonio immobiliare, ha inteso pervenire ad una determinazione definitiva sull'annosa questione dei livelli"*; che *"il Consiglio comunale, con deliberazione n.16 del 30.6.11, ha disciplinato le modalità con cui viene assegnata, su richiesta dell'interessato, la piena proprietà ai titolari dei diritti reali di enfiteusi"* e, inoltre, che la citata deliberazione consiliare *"ha fissato il corrispettivo relativo al costo di istruttoria delle richieste di cancellazione del livello dall'intestazione catastale degli immobili nella misura di euro 200,00 quale quota fissa per ogni particella catastale, euro 0,10 quale quota variabile per ogni metro quadrato di consistenza della particella interessata da sommarsi alla quota fissa"*.

Il Comune di Alliste ha evidenziato che i diritti di istruttoria stabiliti *"consentono all'ente di superare le problematiche connesse alla prescrizione del diritto di riscuotere il canone, alle problematiche connesse all'eventuale usucapibilità del bene, nonché di garantire un'entrata di gran lunga superiore a quella che si realizzerebbe attraverso l'affrancazione per come prevista dalla normativa"* in quanto il canone enfiteutico *"trattandosi di contratti risalenti ad oltre un secolo fa, sarebbe di gran lunga inferiore a quello che scaturisce dall'applicazione del costo di istruttoria sopra richiamato"*.

Dopo aver formulato tabelle *"contenenti l'indicazione dei nominativi dei livellari, i dati relativi agli immobili e l'importo dei relativi diritti di istruttoria"*, il Comune di Alliste ha, quindi, proceduto, nel corso dell'esercizio 2012, ad un accertamento di entrata pari ad euro 1.535.280,37 (D.G. n.573/2012). Secondo il Comune, tale importo è stato, successivamente, abbattuto prudenzialmente nella misura forfettaria del 20% circa. E' stata iscritta, quindi, in bilancio la somma di euro 1.145.100,00, vincolata alla realizzazione di un'opera pubblica (manutenzione e restauro del castello baronale di Fellingine) *"da eseguirsi al completo introito dei diritti in questione"*.

Il Comune di Alliste, *"considerata la natura dell'entrata"*, ha affermato di non essere tenuto *"al rispetto di quanto disposto dall'art.24 della L. n.1766/1927"* (tale norma vincola le entrate da affrancazione); di aver riscosso per la procedura in argomento (alla data del 4 giugno 2015) euro 60.723,08 (pari al 5,30% dell'accertamento condotto nel 2012); che *"l'allocazione dell'accertamento al Titolo III si giustifica con la natura dell'entrata, trattandosi di proventi derivanti da diritti di istruttoria per la cancellazione del livello e non di canoni di*

natura patrimoniale" e, infine, che "ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012, tali entrate, essendo allocate al Titolo III, hanno influito nel calcolo del risultato finale determinando una differenza positiva tra il risultato netto e l'obiettivo annuale di euro 415.000,00".

L'amministrazione controllata, nelle memorie presentate dopo la convocazione per l'odierna adunanza pubblica (nota n.4055 del 17 luglio 2015), ha sostanzialmente confermato quanto precedentemente affermato. Il Comune ha, altresì, precisato di aver dovuto provvedere nel modo descritto per porre rimedio alla *"forte menomazione patrimoniale"* che stava subendo a causa della *"cancellazione ... automatica dei livelli da parte degli uffici catastali"* e per evitare i rischi del contenzioso volto *"ad accertare la prescrizione del diritto di enfiteusi"*. Nel corso della odierna adunanza pubblica, infine, è stato affermato dal Comune che le procedure di affrancazione hanno consentito all'ente di riscuotere ulteriori somme (circa 20 mila euro) rispetto a quanto precedentemente comunicato (euro 60.723,08 pari al 5,30% a distanza di circa 3 anni dall'accertamento).

La questione esposta presenta, evidentemente, molteplici aspetti critici.

La deliberazione C.C. n.16/2011 fissa il c.d. "costo di istruttoria" dopo aver preso atto, nel relativo dispositivo, che *"i diritti enfiteutici a favore del Comune di Alliste, risultanti dalle intestazioni catastali, sono estinti in parte per effetto della legge 29/01/1974 n.16 e per la restante parte per usucapione conseguente al mancato esercizio del potere di ricognizione, non essendo stato corrisposto dagli enfiteuti il canone per venti anni"*. Ciò non risulta conforme (*rectius* è in contraddizione) con quanto sostenuto dall'ente nel corso dell'istruttoria (es. resistenza in contenziosi sostenendo la non usucapibilità dei beni) e può configurare danno erariale. Non è stato ben chiarito, in definitiva, neanche se l'operazione posta in essere con la suddetta deliberazione consiliare (e gli atti conseguenti) sostanzia una affrancazione o è semplicemente volta a promuovere volture o rettifiche catastali.

Il Collegio, operando in questo momento in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2012, pur nutrendo dubbi sulla relativa legittimità, ritiene di non doversi occupare della valutazione della regolarità della procedura in atto sotto il profilo strettamente civilistico. Della stessa avrà modo di occuparsi eventualmente la competente Procura contabile. L'esame del Collegio, in questa deliberazione, quindi, sarà circoscritto all'esame e alla valutazione dei riflessi contabili della procedura in parola posta in essere dal Comune. In particolare, saranno esaminati i seguenti aspetti: legittimità della previsione di un c.d. "costo di istruttoria" e della relativa quantificazione; regolarità dell'accertamento della entrata corrispondente in rapporto alla sussistenza degli elementi richiesti dall'art.179 del D.Lgs. n.267/2000 e, infine, correttezza della allocazione della entrata in argomento nel Titolo III anziché IV della entrata. Laddove siano individuati profili di illegittimità nella operazione condotta saranno evidenziate le relative conseguenze negative sul bilancio e, più in generale, sulla situazione finanziaria dell'ente. Particolare attenzione sarà riservata ai riflessi della operazione condotta sul risultato di

amministrazione e sul rispetto del patto di stabilità.

Come già esposto, l'accertamento della entrata in esame deriva dalla istituzione da parte del Comune di Alliste, con deliberazione C.C. n.16/2011, di un c.d. "diritto di istruttoria". In pratica, anziché riscuotere il canone di affrancazione, al fine di agevolare le volture catastali, l'ente ha fissato, a carico dei soggetti interessati, l'onere di corrispondere al Comune euro 200,00 (quota fissa) + euro 0,10/mq per ciascuna particella interessata.

Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale "*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*" (art.23 Cost.). In estrema sintesi, per tali prestazioni, la legge stabilisce, in via esclusiva, *l'an debeatur*, mentre il *quantum* e il *quomodo debeatur* possono essere disciplinati anche da atti amministrativi ma sempre nei limiti stabiliti dalla legge. Elemento distintivo che contraddistingue il concetto costituzionale di "prestazione patrimoniale imposta" è la coattività della prestazione che può derivare anche da un atto amministrativo e che può sussistere anche all'interno di un rapporto giuridico consensuale o negoziale qualora il contenuto della prestazione del debitore è unilateralmente determinato dal creditore.

Il legislatore statale ha più volte previsto norme istitutive di prestazioni patrimoniali imposte agli interessati, in favore degli enti locali, per istruttorie, rilascio di copie, ecc. Significativi in tal senso sono la legge n.604/1962 (Tabella D) e l'art.10, co.10 e seguenti, del D.L. n.8/1993 (convertito in legge n.68/1993). Quest'ultima norma, ad esempio, ha istituito diritti di segreteria in favore dei Comuni per specifici atti (es. rilascio di certificati di destinazione urbanistica, permessi di costruire, ecc.), stabilendo un importo minimo e massimo che può essere esattamente quantificato dall'ente interessato.

Nella menzionata deliberazione consiliare n.16/2011 non è indicata la norma in base alla quale il Comune di Alliste ha imposto agli interessati un c.d. "costo di istruttoria" per le "*richieste di cancellazione del livello dall'intestazione catastale degli immobili*". Nella medesima deliberazione, inoltre, non è fornita alcuna indicazione normativa relativa alle modalità di quantificazione dello stesso diritto. Il Comune, inoltre, né durante l'istruttoria, né durante l'odierna adunanza pubblica, è stato in grado di indicare la norma legislativa in base alla quale può esigere il suddetto diritto. Nel corso della odierna adunanza pubblica, il Comune si è limitato a riferire che la quantificazione del diritto in argomento è avvenuta tenendo conto dell'importo del canone di affrancazione.

Ciò premesso, in base alla documentazione disponibile, si ritiene illegittima l'istituzione e la conseguente quantificazione del c.d. "diritto di istruttoria" in parola. Di conseguenza, risultano illegittimi i corrispondenti accertamenti di entrata ai quali, peraltro, ha fatto seguito una scarsissima riscossione.

Gli accertamenti relativi al suddetto "diritto di istruttoria", a prescindere dalla questione della illegittimità della relativa istituzione e quantificazione, risultano comunque non conformi alla legge in quanto non sussistono tutti gli elementi richiesti dall'art.179 del D.Lgs.

n.267/2000 per poter procedere all'accertamento di una entrata.

Secondo l'art.179 del D.Lgs. n.267/2000, infatti, l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. In sostanza, contrariamente alla previsione di entrata che rappresenta la determinazione, nel bilancio di previsione, dell'ammontare delle risorse finanziarie che si ritiene di acquisire, per una determinata ragione, in un certo esercizio, l'accertamento costituisce una fase di gestione dell'entrata con la quale avviene la rilevazione in bilancio di un credito sulla base di idonea documentazione. In altre parole, con la previsione di entrata si ipotizza di divenire creditore nel corso dell'esercizio, con l'accertamento di entrata si diventa un creditore. La mancanza di uno solo degli elementi previsti dall'art.179 del D.Lgs. n.267/2000 impedisce l'accertamento dell'entrata. In particolare, non è legittimo e non rispetta il fondamentale principio della veridicità accertare entrate in assenza anche di un solo elemento previsto dalla norma richiamata.

Nella fattispecie in esame, a prescindere dalla presenza di altre irregolarità, manca quantomeno un idoneo titolo giuridico e una scadenza. In altre parole, perché la previsione di entrata da "*richiesta di cancellazione del livello dall'intestazione catastale degli immobili*", "*per agevolare le volture catastali*", possa concretizzarsi in un accertamento di entrata, si ribadisce, a prescindere dalle ulteriori irregolarità rilevabili, risulterebbe necessario, ad esempio, una richiesta scritta di cancellazione del livello da parte dell'interessato oppure un atto scritto (es. contratto) che renda necessaria la cancellazione del livello e/o una voltura catastale e, inoltre, la fissazione di un termine entro il quale gli stessi interessati dovrebbero pagare al Comune di Alliste quanto dovuto. In sostanza, il Comune di Alliste ha proceduto ad accertare somme corrispondenti a richieste di cancellazione del livello o volture catastali che potrebbero intervenire tra decenni o non intervenire mai trasformando indebitamente in accertamento ciò che può considerarsi una mera previsione di entrata. L'accertamento delle entrate in argomento, condotto dal Comune nel corso dell'esercizio 2012, pertanto, risulta illegittimo per carenza di tutti gli elementi richiesti dall'art.179 del D.Lgs.n.267/2000, dal momento che, nello stesso esercizio, non erano sorti diritti di credito di importo corrispondente in favore del Comune, sussistendo solamente una mera ed ipotetica previsione di entrata futura.

L'assenza di un fondamento normativo per il c.d. "diritto di istruttoria" e la carenza degli elementi richiesti dall'art.179 del D.Lgs. n.267/2000 assorbono la questione relativa alla legittimità della allocazione di tale entrata nel Titolo III anziché nel Titolo IV, decisiva ai fini del miglioramento dei saldi relativi al patto di stabilità essendo sufficiente l'accertamento (sarebbe stata necessaria la riscossione, avvenuta in minima parte, nel caso di allocazione nel Titolo IV).

La scorretta operazione di accertamento menzionata posta in essere dal Comune nel corso dell'esercizio 2012, anche per il relativo importo e per la natura di parte corrente ad essa

attribuita, ha avuto effetti devastanti in ordine alla veridicità dell'intero quadro contabile risultante dai rendiconti degli esercizi 2012 e seguenti. Risultano, infatti, in via esemplificativa, alterati il computo del patto di stabilità (effettivamente non rispettato), il risultato della gestione di competenza (sarebbe stato negativo), gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, il risultato di amministrazione, il limite massimo (per l'esercizio 2014) previsto dall'art.204 del D.Lgs. n.267/2000 per l'assunzione di mutui, il limite massimo (per l'esercizio 2014) previsto dall'art.222 del D.Lgs.n.267/2000 per le anticipazioni di tesoreria.

In conclusione, indipendentemente dall'apprezzabile fine dichiarato di porre rimedio ad una annosa questione e tutelare le finanze dell'ente, il Comune di Alliste ha creato e si è avvalso di una illegittima scorciatoia per poter risolvere rapidamente (e solo apparentemente) una parte dei gravi problemi che lo riguardavano. In assenza di tale accertamento, in particolare, tra l'altro, il Comune di Alliste non avrebbe rispettato nell'esercizio 2012 il patto di stabilità. La somma accertata in relazione alla procedura di affrancazione, ammesso che sia esatta, in realtà, si ribadisce, appare essere solo una mera previsione di entrata che potrebbe realizzarsi solo se e quando tutti gli interessati concordassero nel portare a termine le procedure di affrancazione o le volture catastali ipotizzate. Il Comune di Alliste dovrà pertanto rivedere l'intera situazione contabile che lo riguarda alla luce della acclarata illegittimità dell'accertamento *de quo*.

* * * * *

3. Patto di stabilità.

Il patto di stabilità interno nasce dall'esigenza di assicurare la convergenza della finanza locale verso obiettivi di finanza pubblica condivisi a livello europeo. Le disposizioni del patto di stabilità interno, più volte modificate nel corso degli ultimi anni, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art.31, co.1, legge n.183/2011).

E' noto che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono costruiti in termini di c.d. "competenza mista", con rilevanza, per quanto concerne la parte corrente, dell'ammontare degli accertamenti e degli impegni effettuati (a prescindere, quindi, dalle riscossioni e dai pagamenti realizzati) e, per quanto concerne la parte capitale, dell'ammontare delle riscossioni e dei pagamenti effettuati (a prescindere, quindi, dagli accertamenti e dagli impegni di spesa). Risulta evidente, pertanto, che accertare entrate di parte corrente in assenza dei requisiti indispensabili previsti dall'art.179 del D.Lgs. n.267/2000 può consentire di aggirare le regole del patto di stabilità (*Sez. Autonomie n.17/2014/FRG*). Analoga conclusione vale, per quanto riguarda le spese di parte capitale, per il mancato pagamento delle spese a fine esercizio.

Come ampiamente illustrato nel punto precedente, nell'esercizio 2012, il Comune di Alliste ha accertato al Titolo III delle entrate (parte corrente) euro 1.145.100,00 quale entrata da "*richiesta di cancellazione del livello dall'intestazione catastale degli immobili*" e "*per agevolare le volture catastali*". L'allocazione di tale entrata nel Titolo III (anziché nel Titolo IV come invece previsto nel caso del canone di affrancazione) sarebbe, a detta dell'ente,

giustificata con la natura dell'entrata, trattandosi di proventi derivanti da "diritti di istruttoria" per la cancellazione del *livello* e non di canoni di natura patrimoniale. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012, il Comune ha riferito che *"tali entrate essendo allocate al titolo III, hanno influito nel calcolo del risultato finale determinando una differenza positiva tra il risultato netto e l'obiettivo annuale di euro 415.000,00"*. L'ente ha quindi ammesso che tale accertamento è stato decisivo per il rispetto del patto di stabilità. A tale conclusione si giunge agevolmente rapportando l'importo dell'accertamento in argomento (euro 1.145.100,00) al margine di rispetto del patto di stabilità (euro 415.000,00). In altre parole, in assenza del suddetto accertamento, il Comune di Alliste, nell'esercizio 2012, avrebbe abbondantemente violato il patto di stabilità.

Nel precedente punto è stato ampiamente chiarito che l'accertamento in parola risulta, per vari motivi, effettuato illegittimamente. Conseguentemente, risultando tale accertamento decisivo per il rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2012 (ciò è stato ammesso espressamente dallo stesso Comune), lo stesso patto di stabilità relativo all'esercizio 2012 non risulta rispettato.

Il Collegio ritiene utile evidenziare, altresì, che il computo relativo al rispetto del patto di stabilità 2012 risulta ulteriormente alterato (in misura, però, *ex se* non decisiva) dalla presenza di ingenti debiti certi, liquidi ed esigibili *di parte capitale* non pagati a fine esercizio (euro 233.000,00). Si evidenzia che il Comune di Alliste non aveva rispettato il patto di stabilità già nell'esercizio 2011 (*Sez. Puglia, n.193/PRSP/2013*), essenzialmente, per pagamenti relativi a spese in conto capitale, a loro volta conseguenti al forte indebitamento contratto nel 2009. Gli effetti negativi di tale operazione di indebitamento sul rispetto del patto di stabilità negli esercizi successivi erano stati chiaramente pronosticati da questa Sezione (*deliberazione n.71/PRSP/2011*). Con riferimento alla questione in argomento, nei confronti del Comune di Alliste, questa Sezione aveva già avuto modo di precisare che *"l'esecuzione di opere necessarie ad assicurare la pubblica incolumità e l'erogazione di servizi obbligatori per legge (edilizia scolastica) non possono giustificare condotte che pregiudicano il rispetto degli obiettivi del PSI"* e che *"eventuali esigenze di spesa che incidono negativamente sul saldo finanziario devono essere prevedute dall'Amministrazione comunale e, di conseguenza, adeguatamente compensate con misure correttive"* (*Sez. Puglia, n.193/PRSP/2013*).

Quanto avvenuto negli esercizi 2011 e 2012 conferma la sostanziale inosservanza dell'art.9, co.1, lett. a), n. 2 del D.L. n.78/2009 in base al quale *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa"*. La norma indicata, infatti, *"mira ad impedire che gli enti possano assumere atti di impegno corrispondenti ad obbligazioni il cui adempimento*

potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità. Con ogni evidenza, la realizzazione della vasta operazione di indebitamento realizzata nel corso del 2009 non è stata preceduta da alcun accertamento teso a verificare l'impatto dei successivi pagamenti sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica" (Sez. Puglia, n.193/PRSP/2013).

L'accertata violazione del patto di stabilità 2012 da parte del Comune comporta, per legge, l'applicazione di sanzioni (art.31, commi 26 e seguenti, della legge n.183/2011). Tali sanzioni trovano fondamento e giustificazione nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli previsti dalla legge in materia di patto di stabilità costituisce grave irregolarità nella gestione finanziaria ed amministrativa degli enti interessati, alla quale è necessario porre rimedio adottando le necessarie misure correttive (SS.RR. 11 marzo 2011 n.16; Sez. controllo Lombardia n.813/2009, e n.288/2010/PAR). In altri termini, il legislatore, introducendo varie sanzioni e limitazioni amministrative a carico degli enti inadempienti, ha inteso delineare alcuni meccanismi omogenei ed applicabili in modo indifferenziato a tutti gli enti che sono incorsi nella grave irregolarità finanziaria del mancato rispetto del patto di stabilità interno. Dette sanzioni o limitazioni amministrative non sono graduate in relazione alla gravità o alla causa della violazione della disciplina del patto, ma operano sulla ordinaria attività amministrativa, limitando la potestà degli organi di governo e di gestione dell'ente, inibendo lo svolgimento di specifiche attività (ad es. divieto di indebitamento e divieto di assunzione di personale) o riducendo il margine di discrezionalità (ad es. limitazione della spesa corrente entro specifici parametri). Nel caso di elusione, a differenza della semplice violazione, inoltre, si applicheranno, oltre alle limitazioni amministrative conseguenti al mancato rispetto degli obiettivi del Patto, anche le sanzioni personali (Sez. controllo Puglia n.55/2015). Per il che, il Collegio dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia per le valutazioni di sua competenza ai fini di cui all'art.31, co.31, del D.Lgs. n.183/2011.

L'art.31, co.28, della legge di stabilità n.183/2011 dispone che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce (come avviene, in virtù della presente deliberazione per il comune di Alliste in relazione al patto di stabilità per il 2012), le sanzioni (elencate al comma 26) si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto. La sola rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata agli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno. Ai sensi del successivo comma 29, i predetti enti locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza, entro 30 giorni dall'accertamento, al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (anche ai fini della concreta applicazione della sanzione prevista dall'art.31, co.26, lett. a) della medesima legge di stabilità per il 2012). Accertata l'avvenuta violazione del patto di stabilità interno per l'anno 2012, il Comune deve pertanto rettificare il

prospetto di cui al D.M. del 25 febbraio 2013, quantificando l'importo definitivo dello scostamento.

Il Comune di Alliste deve, inoltre, autoapplicare, nell'esercizio 2016, le sanzioni e le limitazioni amministrative derivanti dalla violazione del patto di stabilità interno, in forza del citato art.31, commi 26 e 28, della legge n.183/2011 (*Sez. controllo Puglia n.55/2015*). Per quanto riguarda il presente esercizio 2015, in conformità a costante orientamento interpretativo di questa Corte (es. *Sez. controllo Lombardia n.605/2009*; *Sez. controllo Sardegna n.78/2011*) e della Ragioneria generale dello Stato (*circolare n.6/2014, lett. I.4*), il Comune di Alliste dovrà adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

Per il rispetto del patto di stabilità negli esercizi successivi, considerata l'incidenza negativa dei pagamenti di parte capitale, induce al pessimismo la presenza in bilancio (almeno fino al 31/12/2013) di numerosi residui passivi di parte capitale, anche vetusti e/o di notevole importo (es. residuo passivo risalente al 2007 di euro 613.674,72 per "*riqualificazione ex asilo nido e scuola materna via 25 aprile*"). Anche per tali casi non appare adeguatamente rispettata la disciplina recata dall'art.9, co.1, lett. a), n.2 del D.L. n.78/2009.

* * * * *

4. Situazione di cassa.

L'esame della situazione di cassa costituisce certamente lo strumento più attendibile ed immediato per accertare il reale stato di salute delle finanze di un ente. In via esemplificativa, il costante ricorso alla anticipazione di tesoreria (art.222 D.Lgs. n.267/2000), la non completa restituzione al termine dell'esercizio finanziario della anticipazione di tesoreria ricevuta oppure l'incapacità di fare fronte ai debiti certi, liquidi ed esigibili nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge costituiscono, anche singolarmente, elementi attestanti serie difficoltà e l'inattendibilità del conto del bilancio e, inoltre, indici sintomatici di uno stato di dissesto finanziario.

Il ripetuto utilizzo della anticipazione di tesoreria, a maggior ragione in assenza di integrale restituzione a fine esercizio, costituisce una situazione di squilibrio finanziario rilevante per l'attivazione delle procedure di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell'ente previste dall'art.148 del D.Lgs. n.267/2000.

L'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine concessa all'ente dal tesoriere. Si tratta di uno strumento, sottoposto dalla legge a rigidi limiti quantitativi e procedurali, finalizzato a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni. L'anticipazione di tesoreria è una fattispecie di carattere eccezionale e non costituisce una forma di indebitamento. Tuttavia, se un ente ricorre a tale strumento in modo costante, l'anticipazione di tesoreria muta sostanzialmente la propria natura divenendo, di fatto, una forma di vero e proprio indebitamento. La Corte costituzionale (*sentenza n.188/2014*), infatti,

ha avuto recentemente occasione di precisare che la causa di finanziamento dell'anticipazione, causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere, è stata ritenuta compatibile con il divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti stabilito dall'art.119, co.6, della Costituzione nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa, principi trasposti, tra l'altro, nell'art.3, co.17, della legge 350/2003. La finalità dell'anticipazione, consistente nel porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e di spesa, trova quindi il proprio limite nel preciso riferimento a tali situazioni, al fine di evitare che si sconfini nella arbitraria utilizzazione di un mezzo di copertura della spesa alternativo e non consentito dall'ordinamento.

L'impiego costante di tale strumento, peraltro, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di squilibri finanziari gravi (generalmente derivanti dalla presenza di residui attivi insussistenti o inesigibili) che può configurare o condurre rapidamente allo stato di dissesto finanziario il quale, si ribadisce, si materializza anche nella ipotesi in cui l'ente non è in grado di fare fronte *validamente*, vale a dire nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge, ai crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi. Il ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria costituisce un indice sintomatico di uno stato di dissesto (*Corte dei conti, deliberazioni n.7/AUT/2011 e n.2/AUT/2012*). L'anticipazione di tesoreria comporta normalmente oneri a carico dell'ente per il pagamento di interessi passivi che possono configurare danno erariale. Ulteriore elemento attestante una critica situazione di cassa è il continuo utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti (art.195 del D.Lgs. n.267/2000), a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'ente interessato non riesca a ricostituire le stesse rapidamente o, comunque, entro la fine dell'esercizio finanziario.

Nell'esercizio 2012 il Comune di Alliste ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per quasi tutto l'esercizio (n.334 giorni). Al termine dell'esercizio finanziario 2012 l'anticipazione non restituita ammontava ad euro 76.321,77, con un importo di debiti certi, liquidi ed esigibili non pagati per complessivi euro 740.000,00. Il debito complessivo di cassa (euro 816.321,77) risultava, quindi, di poco inferiore al limite (euro 927.008,31) di cui agli articoli 195 e 222 del D.Lgs. n.267/2000. Anche nell'esercizio 2011, a fine esercizio, l'ente non aveva restituito l'intera anticipazione di tesoreria ottenuta per euro 172.670,57.

La situazione sembra solo apparentemente, in seguito, migliorata per effetto della straordinaria anticipazione di liquidità (da restituire nell'arco di 30 anni con gli interessi), ottenuta in virtù del D.L. n.35/2013 (euro 289.403,64). L'ente, peraltro, nonostante tale straordinaria anticipazione di liquidità ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria anche nel corso dell'esercizio 2013 (anche in questo esercizio l'anticipazione di tesoreria non risulta

restituita a fine esercizio per euro 7.222,22) e nel 2014 per euro 267.396,97.

Con riferimento alla situazione di cassa, nella nota n.3005 del 4 giugno 2015, il Comune ha chiarito di aver restituito interamente a fine esercizio l'anticipazione di tesoreria ottenuta nel corso dell'esercizio 2014 ma, nello stesso tempo, di non aver liquidato a fine esercizio 2014 tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili (non è stato indicato l'importo non pagato alla data del 31/12/2014 ma erano pari ad euro 1.200.000 circa alla data del 19/12/2014 come indicato nella nota n.7862 del 19/12/2014) e di aver dovuto fare nuovamente ricorso alla anticipazione di tesoreria (non è stato indicato il relativo importo) anche nel corso dell'esercizio 2015.

La situazione attuale della cassa risulta pertanto drammatica e tale da porre l'ente in una situazione molto prossima al dissesto nonostante l'anticipazione di liquidità ottenuta e il temporaneo incremento (fino al 31/12/2015) del limite massimo di cui agli articoli 195 e 222 del D.Lgs. n.267/2000 per effetto dell'art.2, co.3-*bis*, del D.L. n.4/2014 (convertito in legge n.50/2014). Il Comune di Alliste utilizza, infatti, attualmente una anticipazione di tesoreria per euro 556.180,00 e presenta debiti certi, liquidi ed esigibili non pagati per euro 1.260.000,00 (nota n.4055 del 17 luglio 2015). In sostanza, l'ente presenta attualmente un debito complessivo di cassa (escludendo l'anticipazione di liquidità di cui al D.L. n.35/2013) pari ad euro 1.816.180,00, a fronte di una anticipazione di tesoreria massima, ottenibile grazie alla temporanea deroga disposta dal citato D.L. (fino al 31/12/2015), di euro 1.848.855,85. Appare, quindi, praticamente impossibile per l'ente (anche considerando l'obbligo di pagare contemporaneamente le rate degli ingenti mutui a carico e la restituzione della anticipazione di liquidità ottenuta), entro la fine del corrente esercizio, riuscire a pagare tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti o che diventeranno tali fino al 31/12/2015 e, inoltre, restituire integralmente l'anticipazione di tesoreria ottenuta. Risulta altamente improbabile, salvo il ricorso ad ulteriori anticipazioni di liquidità disposte dal legislatore, rispettare anche il solo limite ordinario di cui agli articoli 195 e 222 del D.Lgs. n.267/2000 che, salvo proroghe del legislatore, diventerà nuovamente operativo a partire dall'1 gennaio 2016.

La crisi di liquidità costituisce per l'ente una criticità strutturale in progressivo peggioramento nonostante l'anticipazione di liquidità ottenuta in base al D.L. n.35/2013. Il Comune di Alliste, da vari anni, si avvale quasi ininterrottamente di anticipazioni di tesoreria spesso non interamente rimborsate a fine esercizio.

Il Comune di Alliste ha evidenziato alcune misure correttive o comunque elementi che potrebbero migliorare la situazione finanziaria dell'ente, anche sotto il profilo della liquidità. Non appaiono, in verità, risolutivi rispetto alla drammatica situazione di liquidità descritta né la riscossione della prima rata Tari (il Comune prevede di riscuotere circa 290 mila euro), né la conclusione eventualmente positiva delle procedure di alienazione immobiliare in corso (è prevista la riscossione di euro 497.227,00). I risultati corrispondenti eventualmente conseguiti potranno essere illustrati dal Comune in sede di riscontro alla presente deliberazione. Positivo ma inutile, se non seguito da una congrua riscossione, è l'aumento della Tasi al massimo di

legge (come l'Imu). Certamente utile, anche in termini di cassa, è la riduzione della spesa per il personale e la riduzione di varie altre spese (es. utenze).

La drammatica crisi di liquidità in cui l'ente si dibatte deriva da varie ragioni, ivi compreso il sostanziale e sistematico mancato rispetto dell'art.9 del D.L. n.78/2009 al quale è imputabile il mancato rispetto del patto di stabilità nel 2011 e (come precedentemente esposto) nel 2012. L'art.9 del D.L. n.78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.102/2009) stabilisce, infatti, che *"il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"*. Tale disposizione risulta attualmente confermata anche all'interno del testo unico degli enti locali (art.183, co.8, del D.Lgs. n.267/2000), nell'ambito della nuova normativa sulla armonizzazione contabile, per effetto delle modifiche disposte con D.Lgs. n.126/2014. In sostanza, per effetto della norma indicata, ormai da anni, al momento della adozione di un impegno di spesa, non è sufficiente verificare la sola copertura finanziaria ma è necessario, altresì, accertare preventivamente che la scansione cronologica dei pagamenti sia compatibile con le regole della finanza pubblica, quindi, tra l'altro, con le regole vigenti in materia di tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e in materia di rispetto del patto di stabilità. In altre parole, al momento della assunzione dell'impegno di spesa, è necessario verificare sia la copertura finanziaria, sia la sostenibilità del futuro pagamento che potrebbe risultare ostacolato da carenze di liquidità o dai vincoli derivanti dal patto di stabilità. Si evidenzia, altresì, che i debiti certi, liquidi ed esigibili attualmente gravanti sull'ente (euro 1.260.000,00) sono anche di parte capitale per un importo considerevole (euro 598.000,00) e ciò determina l'alterazione del computo relativo al rispetto del patto di stabilità per il corrente esercizio.

Altra causa della strutturale crisi di liquidità che affligge da tempo il Comune di Alliste è individuabile nella incapacità di riscuotere le entrate, sostanzialmente ammessa dal Comune in sede istruttoria, favorita dalla verosimile presenza di una pluralità di residui attivi inesigibili o insussistenti. La critica situazione di cassa descritta deriva, evidentemente, non solo (come sostiene il Comune) da una *"lenta riscossione dei residui attivi legittimamente iscritti in bilancio"* e dallo *"sfasamento temporale tra entrate e uscite, che ha generato carenza di liquidità nell'ultimo trimestre dell'anno"*, ma, presumibilmente, soprattutto, dalla presenza di residui attivi di dubbia esigibilità e sussistenza oltre che alle scelte di indebitamento del passato. Ciò appare confermato dal fatto che, a fine esercizio 2012, i soli residui attivi dei Titoli I e III di anzianità superiore a 5 anni (accertamenti esercizi 2007 e precedenti) ammontano ad euro 124.998,97. La stessa crisi di liquidità, oltre a tutto quanto già descritto, è certamente derivata anche da impegni di spesa assunti (e successivamente oggetto di pagamento) a fronte di entrate mai riscosse.

Le gravi difficoltà di cassa esistenti sono, altresì, dimostrate dalla forte differenza

negativa di cassa di parte corrente registrata nell'esercizio 2012 (euro -413.745,37). Molto significativo in tal senso è anche il consistente saldo negativo tra residui attivi e residui passivi di parte capitale (euro -1.604.733,54). La problematica esposta non può certamente essere risolta solo (come indicato nella nota n.3005 del 4 giugno 2015) nell'aver *"incrementato le entrate tributarie, portando le relative tariffe quasi al massimo consentito"*, risultando evidentemente fondamentale l'attività di riscossione.

L'assenza, confermata dal Comune (nota n.1994 dell'8 giugno 2015), di un piano scritto di rateizzazione con i creditori per il graduale smaltimento dei debiti certi, liquidi ed esigibili espone l'ente al concreto rischio di azioni esecutive con possibile ulteriore aggravio di spese legali ed interessi.

In assenza di una radicale svolta in tema di riscossioni, la crisi di cassa appare destinata ad acuirsi ulteriormente e a condurre l'ente, in brevissimo tempo, al dissesto finanziario. L'art.244 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che si ha stato di dissesto finanziario quando l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, inoltre, se esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte nei tempi e con le modalità previste dalla legge. L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 dispone l'attivazione della procedura del c.d. "dissesto guidato" laddove emergano situazioni in grado di provocare il dissesto finanziario dell'ente.

Il ripetuto utilizzo della anticipazione di tesoreria (specie se accompagnato, come nella fattispecie in esame, dalla reiterata non restituzione al termine dell'esercizio della anticipazione ottenuta), in base all'art.148 del D.Lgs. n.267/2000, costituisce un indicatore di una situazione di squilibrio finanziario idonea per l'attivazione di verifiche sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'ente. Il Collegio dispone, pertanto, la trasmissione della presente deliberazione alla Ragioneria generale dello Stato per gli adempimenti di competenza.

La drammatica situazione di cassa, abbinata all'illegittimità dell'accertamento relativo alle procedure di affrancazione, induce il Collegio a disporre che, per il corrente esercizio 2015, in assenza di ulteriori disposizioni, in via correttiva e contenitiva, il Comune limiti le spese a quelle obbligatorie per legge e a quelle necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

La situazione molto prossima al dissesto finanziario determina, invece, la necessità di avviare la procedura di c.d. "dissesto guidato" disciplinata dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011. Il procedimento in argomento, infatti, è avviato in presenza di una condizione di grave carenza di liquidità alla quale l'ente locale non riesce a porre rimedio con la gestione ordinaria (*Sez. Autonomie, n.2/SEZAUT/2012*). Per scongiurare il dissesto finanziario è necessario, quindi, che il Comune proceda, entro 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, alla approvazione di un piano di rientro relativo al pagamento di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili da presentare a questa Sezione nei 30 giorni successivi. Al piano di rientro dovranno essere allegati gli eventuali accordi scritti di rateizzazione stipulati con i

creditori. Il piano, di durata non eccedente i tre anni, con obbligo di monitoraggio semestrale da inviare a questa Sezione, dovrà prevedere l'integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano stesso e, inoltre, la completa restituzione dalla anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati per il pagamento dei medesimi debiti. In caso di inadempimento nei termini perentori assegnati o di valutazione negativa del piano da parte di questa Sezione, come previsto dall'art.6 prima menzionato, si procederà alla trasmissione degli atti al Prefetto e alla competente Commissione.

* * * * *

5. Gestione dei residui.

L'analisi della gestione dei residui è fondamentale, in primo luogo, ai fini della verifica della attendibilità del risultato di amministrazione. L'art.189 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che costituiscono residui attivi *"le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio"*. L'art.190 del medesimo D.Lgs. definisce i residui passivi come *"somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio"*. L'art.228, co.3, del D.Lgs.n.267/2000 prevede che *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui"*. Durante tale verifica, riguardante ciascun residuo, nessuno escluso, l'ente deve mantenere un comportamento prudente evitando, in primo luogo, di conservare in bilancio crediti inesigibili o insussistenti.

Sono mantenute tra i residui attivi, quindi, solo le somme precedentemente accertate (in conformità a quanto disposto dall'art.179 del D.Lgs. n.267/2000) per le quali esiste ancora un titolo giuridico che rende l'ente locale creditore della correlativa entrata. Per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo non è, pertanto, sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa cancellazione essendo, invece, al contrario, necessaria l'esistenza di ragioni sufficienti per non procedere alla cancellazione.

La possibilità di riscossione dei residui attivi, normalmente, è tanto più bassa quanto più remoti nel tempo sono gli accertamenti che hanno determinato il residuo attivo. In presenza di residui attivi remoti, quindi, è necessario vincolare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al loro effettivo realizzo. Inserire nel rendiconto di un ente residui attivi inesigibili o insussistenti (es. a causa di una cattiva applicazione dell'art.179 citato in materia di accertamento delle entrate e/o di un insufficiente riaccertamento dei residui con il mantenimento di residui da cancellare anche se conseguenti a corretti accertamenti) è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità ed attendibilità del bilancio e rende la situazione finanziaria dell'ente solo apparentemente migliore di quella reale (*Corte costituzionale, sentenza n.138/2013*). L'attività di riaccertamento dei residui è, inoltre, strettamente legata alla quantificazione del risultato di amministrazione. Quest'ultimo, infatti, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi (art.186 del D.Lgs. 267/2000). La presenza di residui attivi vetusti

e/o di dubbia esigibilità rende, evidentemente, inattendibile il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto. In questo caso, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione secondo le regole stabilite dall'art.187 del D.Lgs. n.267/2000 espone inevitabilmente l'ente a gravi rischi finanziari.

L'attività di riaccertamento dei residui, la cui qualità è direttamente proporzionale al livello di attendibilità del risultato di amministrazione dichiarato, costituisce comunque un adempimento obbligatorio per legge (art.228, co.3, del D.Lgs. n.267/2000) al quale ciascun ente deve riservare la massima attenzione. Tale attività, caratterizzata da una azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario, coinvolge tutti i dirigenti o responsabili di servizio i quali sono tenuti ad attestare, chiaramente e non mediante generiche clausole di stile, le ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste e, quindi, a motivare espressamente il mancato stralcio delle stesse. La motivazione dovrà essere particolarmente rigorosa in presenza di residui vetusti.

Premesso che buona parte delle considerazioni riportate vale tuttora, il rendiconto 2012 del Comune di Alliste presenta varie criticità in materia di gestione dei residui.

Rilevata una insoddisfacente riscossione delle somme accertate per recupero della evasione tributaria e per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, si riscontra una eccessiva presenza di residui attivi dei Titoli I e III del rendiconto 2012 di anzianità superiore a 5 anni (praticamente crediti non riscossi negli esercizi 2007 e precedenti) pari ad euro 124.998,97. Trattasi di un importo superiore allo stesso risultato di amministrazione dichiarato (euro 108.131,54) che appare, pertanto, del tutto inattendibile.

L'Organo di revisione ed il Comune hanno imputato tale criticità anche alla lentezza delle procedure di riscossione affidate ad Equitalia, ritenendo comunque i residui attivi vetusti *"regolarmente riaccertati, sussistendo le ragioni del credito"*. Invero, le difficoltà riscontrate nella riscossione delle entrate accertate nei precedenti esercizi inducono il Collegio a ritenere verosimile la presenza di numerosi residui attivi inesigibili o insussistenti. A solo titolo di esempio, nel rendiconto 2012, figurano residui attivi per ICI 2005 (euro 22.825,87), per TARSU 2004 (euro 30.206,94), per TARSU 2005 (euro 5.488,13) e per accertamento R.S.U. 2000 (euro 4.775,02). Tali somme, la cui riscossione appare fortemente dubbia, non sono neanche totalmente coperte dal fondo di svalutazione crediti costituito per euro 23.660,00, importo peraltro inferiore, seppur di poco (euro 138,07), al minimo dovuto: il 25% dei residui attivi di cui ai Titoli I e III dall'anno 2000 al 2006 risulta infatti pari ad euro 23.798,07 e non ad euro 23.660,00.

Con nota n.3005 del 4 giugno 2015, l'ente ha comunicato che, con riferimento ai residui attivi vetusti dei Titoli I e III presenti nel rendiconto 2012 (accertamenti degli esercizi 2007 e precedenti), rimangono tuttora in bilancio euro 53.011,00 (Ici e Tarsu) ed euro 500,00 (canoni di affitto). Ad essi si aggiungono altri residui attivi derivanti da accertamenti degli esercizi 2007 e precedenti dei Titoli IV e V. Solo nelle memorie presentate alla vigilia dell'odierna adunanza

pubblica, il Comune ha fornito qualche spiegazione in ordine al mantenimento dei residui attivi già vetusti nel rendiconto 2012 e tuttora presenti in bilancio. Con riferimento ai residui di parte corrente, considerato il lungo tempo trascorso, le spiegazioni offerte sono, nel merito, tutt'altro che soddisfacenti: avvio di procedura di riscossione coattiva Tarsu 2007 per euro 43.250,82, recupero coattivo in corso per un credito del 2005 per concessione di un immobile. Il mantenimento tra i residui dell'ICI 2005 (euro 7.600,00) per "assenza di discarichi" non corrisponde a quanto previsto dalla vigente normativa e dai principi contabili. Come prima indicato, a seguito della attività di riaccertamento riguardante ciascun residuo, l'ente doveva evitare di conservare crediti che siano anche solo di dubbia sussistenza o esigibilità. A questo proposito, del tutto irrilevante è l'assenza di una formale comunicazione di inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (*Sez. Puglia, n.185/PRSP/2014*). Il mantenimento in bilancio di residui attivi vetusti di dubbia esigibilità o sussistenza costituisce per il Comune di Alliste una criticità già rilevata in passato da questa Sezione (*deliberazione n.22/PRSP/2010 relativa al rendiconto 2008*).

Infine, nel rendiconto 2012 sono presenti vari residui passivi vetusti anche di parte capitale. Alcuni di tali residui (presenti anche nel rendiconto 2013) risalgono inspiegabilmente addirittura agli anni '90 del secolo scorso, altri, più recenti ma comunque vetusti, sono di notevole importo (es. residuo passivo risalente al 2007 di euro 613.674,72 per "*riqualificazione ex asilo nido e scuola materna via 25 aprile*"). L'accumularsi di ingenti residui passivi di parte capitale comporterà, presumibilmente, nuovi problemi in futuro in ordine al rispetto del patto di stabilità.

* * * * *

6. Debiti fuori bilancio.

Il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. n.267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio. La presenza di debiti fuori bilancio, specie se ricorrente come nel caso di specie, costituisce chiaramente una grave patologia da evitare.

La vigente normativa, anche in ossequio ai principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, in presenza dei relativi presupposti, impone l'adozione tempestiva dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Riconoscere il debito fuori bilancio in un esercizio successivo a quello dovuto dimostra la violazione degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n.267/2000 e può alterare i risultati di bilancio e il computo del patto di stabilità. Anche il pagamento deve avvenire tempestivamente e comunque entro l'esercizio in corso al momento del riconoscimento. Solo in caso di piano di rateizzazione convenuto con il creditore è consentito pagare nell'esercizio in corso e nei due esercizi successivi (art.194, co.3, del D.Lgs. n.267/2000). La mancata tempestiva adozione dei provvedimenti di riconoscimento dovuti o il

mancato tempestivo pagamento del debito riconosciuto può generare responsabilità a carico di amministratori e/o dipendenti a causa della eventuale formazioni di oneri aggiuntivi (es. per spese legali o interessi passivi).

Il Comune di Alliste ha riconosciuto tardivamente, nel corso dell'esercizio 2012, n.2 debiti fuori bilancio derivanti da precedenti sentenze esecutive sfavorevoli (deliberazioni C.C. n.7/2012 e n.8/2012) per un importo complessivo di euro 21.709,25. Non sono state fornite motivazioni in ordine al tardivo riconoscimento che risulta effettuato, pertanto, in violazione del combinato disposto di cui agli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n.267/2000. Nelle memorie presentate prima della odierna adunanza pubblica, a riscontro di quanto rilevato in sede istruttoria, il Comune di Alliste ha dimostrato che il pagamento di uno dei due debiti fuori bilancio è stato rateizzato previo accordo con il creditore così come consentito dalla vigente normativa (l'altro debito fuori bilancio era stato pagato tempestivamente).

* * * * *

7. Servizi conto terzi.

Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi riguardano poste che rappresentano per l'ente, al tempo stesso, un credito e un debito. Le suddette poste rappresentano mere partite di giro. Si tratta, infatti, di somme da riscuotere e da incassare per la realizzazione di un interesse ascrivibile ad altro soggetto giuridico. In altre parole, le poste relative ai servizi conto terzi riguardano attività rispetto alle quali l'ente è terzo e opera come mero esecutore. In relazione a tali attività non deve, quindi, sussistere alcun rischio per il bilancio dell'ente.

Per l'esercizio 2012, le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente le voci previste dal D.P.R. n.194/1996. Per costante e consolidata giurisprudenza contabile anche di questa Sezione, vige la tassatività delle voci imputabili nei servizi conto terzi al fine di evitare alterazioni alle risultanze contabili (es. elusione del patto di stabilità). Sono iscrivibili nei servizi conto terzi, pertanto, solo le operazioni poste in essere dall'ente, non per la realizzazione di un proprio fine istituzionale, ma per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale dell'ente stesso. Non è, pertanto, sufficiente, per la relativa allocazione nei servizi conto terzi, la sola circostanza che una spesa sia sostenuta dall'ente per un terzo e sia destinata ad essere interamente rimborsata.

Non sono imputabili tra i servizi conto terzi le partite attive e passive relative a soggetti come i piani di zona, privi di un proprio bilancio, cui l'ente partecipa quale capofila (da ultimo, Sez. Campania n.14/2015/PRSP). Questa Sezione, recentemente (*deliberazione n.84/2014/PRSP*), in sintonia con un consolidato orientamento interpretativo, ha avuto occasione di precisare che *"la gestione in forma associata di funzioni e servizi non costituisce di per sé motivazione per l'iscrizione nei servizi per conto terzi delle relative entrate ed uscite"*. Una interpretazione diversa renderebbe del resto superfluo l'art.31, co.6-bis, della legge n.183/2011.

La Corte costituzionale (sentenza n.188/2014) ha chiarito che *“le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall'ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee all'amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un'ontologica invarianza dei saldi contabili”*.

I servizi conto terzi costituiscono una fattispecie con proprie caratteristiche peculiari e non una categoria di carattere residuale nella quale comprendere, per mere esigenze di comodità, voci di entrata e di spesa per le quali si riscontrano difficoltà nella allocazione nei pertinenti titoli di bilancio. Sono comunque da evitare imputazioni provvisorie ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento. Non hanno natura di “servizi conto terzi” le operazioni in attesa di imputazione definitiva nel pertinente titolo del bilancio.

L'art.165, co.12, del D.Lgs. n.267/2000, nel testo vigente durante l'esercizio finanziario in esame, precisava che *“le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi”*.

Nel rendiconto 2012 del Comune di Alliste, si è verificata l'illegittima allocazione tra le “altre per servizi conto terzi” delle seguenti voci: euro 10.406,02 per *Borse Lavoro e tirocini*; euro 1.425,00 per *Pratiche UMA*. L'ente, nella citata risposta del 4 giugno 2015, ha ritenuto corretta l'allocazione contabile tra le “altre per servizi conto terzi” della voce *“Borse Lavoro e tirocini”* in quanto *“non ha avuto alcuna autonomia decisionale e discrezionalità in merito all'ammontare, ai tempi e alla scelta destinatari della spesa, perché sostenute per conto dell'Ambito Sociale di Zona di Gallipoli, il quale ha provveduto, in piena autonomia, alla redazione e pubblicazione del bando, nonché alla successiva scelta dei beneficiari delle borse lavoro”*; della voce *“Pratiche UMA”* in quanto non esisterebbe discrezionalità dell'ente e si tratterebbe di somme provenienti da altro ente per *“una mera attività istruttoria”*. In relazione alla disciplina dei servizi conto terzi prima delineata, si tratta di motivazioni palesemente infondate visto che, in estrema sintesi, trattasi, rispettivamente, di voci riguardanti una gestione associata alla quale l'ente non può essere estraneo (borse lavoro e tirocini) e di voce rientrante nel campo di applicazione dell'art.165, co.12, del D.Lgs. n.267/2000 nel testo allora vigente (pratiche UMA). Molto dubbia appare la suddetta allocazione anche per la voce *“Rimborsi per conto collaudi”* (euro 17.886,07). Il Comune di Alliste ha giustificato il proprio operato affermando che *“trattasi di somme provenienti da privati che usufruiscono del servizio di collaudo automezzi industriali gestito da privati”*. Più precisamente, si tratterebbe di *“indennità dovute agli operatori tecnici della MTC, pagate dagli utenti, da riversare alla MTC, per un servizio di revisione e collaudo automezzi affidato in concessione ad imprenditore privato”*. Nonostante specifico rilievo, non è stato chiarito però per quale motivo e a che titolo tali somme transitano nel bilancio comunale e sono inserite tra i servizi conto terzi.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art.7, co.7, della legge n.131/2003, dall'art.1 co.166, della legge n.266/2005 e dall'art.148-*bis* del D.Lgs. n.267/2000, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2012 del Comune di Alliste:

1) Dichiaro che costituiscono violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria o irregolarità suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente: il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale n.2 e n.7; l'accertamento di entrata da costo di istruttoria per le richieste di cancellazione del livello dall'intestazione catastale degli immobili; l'effettivo mancato rispetto del patto di stabilità 2012; il ripetuto utilizzo della anticipazione di tesoreria non integralmente rimborsata a fine esercizio; la presenza di debiti fuori bilancio e l'errata imputazione di voci di spesa nei servizi per conto terzi.

2) Dichiaro che costituiscono situazione suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente: la carente attività di riaccertamento dei residui e la insufficiente riscossione delle entrate.

3) Prescrive che l'ente adotti tempestivamente ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione.

4) Dispone che il Comune di Alliste, per l'accertato mancato rispetto nell'esercizio 2012 del patto di stabilità, provveda a quanto prescritto dall'art.31, commi 26 e seguenti, della legge n.183/2011, nei tempi dallo stesso stabiliti e adottati, nel corso del presente esercizio 2015, tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

5) Dispone che, per il corrente esercizio 2015, in assenza di ulteriori disposizioni, in via correttiva e contenitiva, il Comune limiti le spese a quelle obbligatorie per legge e a quelle necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

6) Assegna al Comune di Alliste, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011, il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione per l'approvazione di un piano di rientro, da presentare a questa Sezione nei 30 giorni successivi alla approvazione, di durata non eccedente i tre anni, con obbligo di monitoraggio semestrale da inviare a questa Sezione, che preveda l'integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti e dei debiti che acquisteranno tali caratteristiche durante la durata del piano e, inoltre, la completa restituzione dalla anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati per il pagamento dei medesimi debiti. In caso di inadempimento nei termini perentori assegnati o di valutazione negativa del piano da parte di questa Sezione, come previsto dall'art.6 citato, si procederà alla trasmissione degli atti al Prefetto e alla competente Commissione.

7) Dispone che l'Organo di revisione dell'ente svolga in merito a quanto riportato nella presente deliberazione una attenta attività di controllo e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante.

8) Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Alliste (LE) per gli adempimenti di rispettiva competenza e alla Ragioneria generale dello Stato per le verifiche previste dall'art.148 del D.Lgs. n.267/2000.

9) Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità 2012, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, per gli adempimenti di competenza.

10) Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, anche in relazione alla procedura di affrancazione espletata dal Comune e per le valutazioni di competenza ai fini di cui all'art.31, co.31, della legge n.183/2011.

11) Dispone che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente e tutti i provvedimenti richiesti nella presente deliberazione, se non diversamente previsto, dovranno essere adottati dal Comune entro il termine previsto dall'art.148-*bis* del D.Lgs. n.267/2000 (60 giorni dalla comunicazione del deposito della deliberazione). Tali atti dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall'art.31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deciso, in Bari, il giorno 23 luglio 2015.

* * * * *

Il Magistrato relatore
F.to Dott. Cosmo SCIANCALEPORE

Il Presidente della Sezione
F.to Dott. Agostino CHIAPPINIELLO

Depositata in Segreteria il 24/09/2015
Il Direttore della Segreteria
F.to dott.ssa Marialuce SCIANNAMEO